



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1516/2023**

tra



ATTORE

e

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CONVENUTO

Oggi **17 aprile 2026** ad ore **9,00** innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:

Per  l'avv. PULLE' FABRIZIO il quale si riporta ai propri scritti difensivi contestando tutto quanto ex adverso dedotto eccepito argomentato e prodotto

Per **COMUNE DI MISANO ADRIATICO** l'avv. Pullini in sostituzione dell'Avv. CHIULLI ADRIANO la quale si riporta agli atti e ribadisce tutte le eccezioni di diritto sollevate e le argomentazioni di merito spiegate nella comparsa di costituzione in quella in riassunzione altresì le deduzioni appuntate nel verbale d'udienza ed infine tutto quanto eccepito dedotto e provato nelle note conclusionali autorizzate depositate in atti insistendo per l'integrale accoglimento e contestuale rigetto di ogni domanda avversaria previo impugnare e contestare le note conclusive di parte attrice fino ad ora spiegate.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice on

dott. Elena Amadei



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1516/2023** promossa da:

████████████████████ (C.F. ██), con il patrocinio dell'avv. PULLE' FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Via M. Ravel, 13 47841 Cattolica Italia presso il difensore avv. PULLE' FABRIZIO

ATTORE

contro

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (C.F. ██), con il patrocinio dell'avv. CHIULLI ADRIANO, elettivamente domiciliato in C.SO UMBERTO I, 134/C 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. CHIULLI ADRIANO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██ conveniva in giudizio il Comune di Misano Adriatico al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 29 aprile 2020, verso le ore 21:00. L'attrice esponeva che, mentre percorreva a piedi la Via Passeggiata dei Fiori in località Portoverde, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, in prossimità di un tombino, occultata da fogliame e situata in un punto scarsamente illuminato. A seguito della caduta, riportava lesioni personali (trauma distorsivo del ginocchio destro e della caviglia destra) che le cagionavano un periodo di inabilità temporanea e postumi permanenti. L'azione veniva fondata, in via principale, sulla responsabilità da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* e, in via subordinata, sulla responsabilità per fatto illecito *ex art. 2043 c.c.* Rassegnava le seguenti conclusioni: *“Piaccia*

all'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contraris reiectis, preliminarmente acclarata e ritenuta l'esclusiva responsabilità del Comune di Misano Adriatico nella causazione del sinistro del 29.04.2020, condannare lo stesso, in persona del Sindaco protempore, al pagamento, a favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni, de iure condito e de iure condendo, subiti a causa del sinistro de quo, ammontanti ad euro 12.458,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, sia per l'importo complessivo, sia per ogni singola posta risarcitoria, che il Giudice adito riterrà di giustizia; oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data del sinistro al saldo effettivo. • In ogni caso, con la condanna dell'ente convenuto ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese e dei compensi professionali sostenuti e sostenendi dall'attrice attori per l'attività difensiva stragiudiziale e per quella relativa al presente giudizio”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Misano Adriatico, il quale eccepiva in via preliminare la tardiva iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto negava la sussistenza del nesso causale, descrivendo l'anomalia non come una buca ma come una "bocca di lupo" funzionale al deflusso delle acque, e asserendo che l'evento fosse da ascrivere a caso fortuito, integrato dalla condotta disattenta e imprudente dell'attrice, la quale conosceva lo stato dei luoghi. In via subordinata, instava per l'accertamento di un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. e contestava il *quantum debeatur*. Rassegnava le seguenti conclusioni: “*in via preliminare: -accertare e dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 12.05.2023 e quindi oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 165 c.p.c. (9.03.2023), ad ogni effetto legge, di cui all'art. 307 c.p.c., per le causali in premessa; -in subordine, nella sola non creduta ipotesi di prosieguo del giudizio, accertata l'incolpevole tardiva costituzione in giudizio del Convenuto avvenuta oltre il termine ex art. 166 c.p.c. per la mancata iscrizione a ruolo dalla causa nel termine di legge, disporre in favore dello stesso Comune di Misano Adriatico la remissione in termini per le causali in premessa; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare: - in via principale rigettare la domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva della sig.ra [REDACTED] nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.; -in via subordinata, nella non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attrice nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenere la stessa alla reale ed effettiva entità del danno subito dalla Danneggiata in conseguenza dei fatti di causa in quella misura che risulterà provata in corso di causa; -in via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento*

della domanda attorea, anche parziale, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dalla Danneggiata in conseguenza dei fatti di causa in quella misura che risulterà provata in corso di causa; - sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio.”

Rigettata in prima udienza l'eccezione preliminare di improcedibilità, la causa veniva istruita mediante espletamento di prove orale e di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice. Preliminarmente per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui *“la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito”* (Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze rese in corso di causa.

Ciò premesso la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La fattispecie dedotta in giudizio deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui presupposto risiede nella relazione di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Per l'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Il custode, per contro, può liberarsi da tale responsabilità solo fornendo la prova del "caso fortuito", inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del

terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, purché tale condotta presenti i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.

Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo *“è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..”* (cfr. Cass. n. 15042/2008; n. 20427/2008).

La *ratio* dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.

Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il Comune di Misano Adriatico sia proprietario e, quindi, custode della via pubblica ove si è verificato il sinistro, gravando su di esso l'obbligo di manutenzione ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada.

L'istruttoria orale ha confermato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice. Il teste oculare, [REDACTED] [REDACTED] dichiarato: "mia sorella è caduta dopo aver messo il piede in una buca/caditoia/tombino [...] era coperta dalle foglie e non si vedeva [...] la profondità era di circa 20 cm". Ha inoltre confermato la scarsa illuminazione del punto e l'assenza di qualsivoglia segnalazione di pericolo. Tali circostanze sono state corroborate anche dalla teste [REDACTED] la quale, pur non avendo assistito

direttamente al fatto, ha ispezionato i luoghi in un momento successivo, descrivendo il tombino come interessato da "un crollo dell'asfalto rispetto agli altri" e confermandone la profondità e l'occultamento a causa del fogliame.

Le testimonianze, precise e concordanti, consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la condizione anomala e pericolosa della strada (la presenza di una profonda buca occultata) e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice). La difesa del Comune, secondo cui si tratterebbe di una mera "bocca di lupo" funzionale, è smentita dalle descrizioni testimoniali che parlano di un "crollo dell'asfalto", indicativo di un difetto manutentivo e non di una caratteristica strutturale del manufatto.


Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.

A fronte di tale quadro probatorio, il Comune convenuto non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito. La tesi secondo cui la condotta dell'attrice avrebbe interrotto il nesso causale non può essere accolta. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la mera disattenzione del danneggiato non integra il caso fortuito, a meno che la sua condotta non si ponga come un evento del tutto imprevedibile ed eccezionale. Nel caso di specie, la condotta dell'attrice, consistente nel camminare su una via pubblica, non presenta alcun carattere di anormalità. Al contrario, la pericolosità della buca era aggravata dal suo occultamento dovuto al fogliame e alla scarsa illuminazione, configurando una vera e propria "insidia" o "trabocchetto", non percepibile né prevedibile con l'ordinaria diligenza. L'argomento della familiarità dei luoghi, addotto dal convenuto, è irrilevante e non provato, e comunque non sarebbe sufficiente a rendere prevedibile un pericolo occulto come quello descritto.

Neppure può trovare accoglimento la richiesta subordinata di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. Non emergono dagli atti elementi per ravvisare un concorso di colpa della danneggiata, la cui condotta appare del tutto conforme al canone della normale prudenza, essendo stata la caduta determinata da un pericolo non visibile e non prevedibile.

Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del Comune di Misano Adriatico nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Accertata la responsabilità del convenuto, occorre procedere alla quantificazione dei danni risarcibili.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio, espletata dal Dott. Massimiliano Cristian Pastori, le cui conclusioni appaiono logiche, scientificamente fondate e scevre da vizi, ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la Sig.ra  ha subito "esiti algodisfunzionali in aggravamento di trauma distorsivo del ginocchio destro e della caviglia destra". Il CTU ha quantificato: Un'invalidità

temporanea parziale (ITP) di 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25% e un danno biologico permanente nella misura del 2,5%.

Per la liquidazione del danno biologico, si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 (vigenti al momento della decisione e richiamate dalle parti), che costituiscono un parametro equitativo uniforme a livello nazionale.

- **Danno biologico permanente (2,5%):** Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (49 anni), l'importo liquidabile per il danno biologico permanente è pari a € **3.784,00**.
- **Invalidità temporanea:** L'importo per l'inabilità temporanea, calcolato sulla base di € 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, è pari a:
 - ITP al 75% per 10 giorni: $(€ 99,00 * 0,75 * 10) = € 862,50$
 - ITP al 50% per 20 giorni: $(€ 99,00 * 0,50 * 20) = € 1.150,00$
 - ITP al 25% per 20 giorni: $(€ 99,00 * 0,25 * 20) = € 575,00$
 - Totale per invalidità temporanea: € **2.587,50**.

Il totale per il danno biologico (permanente e temporaneo) ammonta quindi a € **6.371,50**.

Parte attrice ha richiesto una personalizzazione del danno per la sofferenza morale patita e per l'incidenza negativa sulle sue attività dinamico-relazionali (attività sportive, lavorative e sociali). Le testimonianze hanno confermato che l'attrice, prima del sinistro, era una persona molto attiva e che, a seguito dell'incidente, ha dovuto ridurre significativamente tali attività, con conseguente sofferenza interiore. Tali allegazioni, supportate da prova, giustificano un aumento personalizzato del danno biologico, che si stima equo liquidare nella misura del 20% sull'importo del solo danno permanente, per un importo aggiuntivo di € **756,80**.

Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto a € **6.371,50 + € 756,80 = € 7.128,30**. Tale somma è liquidata all'attualità.

Il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate per un importo di € **1.152,00**. Tale somma deve essere riconosciuta a titolo di danno emergente.

Il danno totale da risarcire ammonta a:

- Danno non patrimoniale: € 7.128,30
- Danno patrimoniale (spese mediche): € 1.152,00
- **Totale: € 8.280,30**

Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale (spese mediche), devalutata alla data del fatto (29.04.2020) e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali fino alla data della presente pronuncia. Dalla data della sentenza e fino al saldo effettivo, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva liquidata all'attualità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n 55/14 e succ mod, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. Le spese della CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico del Comune convenuto. Le spese di Ctp devono pure essere riconosciute (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013), nella misura richiesta, che appare congrua rispetto alle attività commissionate al perito.

Relativamente agli esborsi corrispondenti al compenso professionale del difensore per l'attività stragiudiziale si osserva quanto segue.

Sul punto si osserva come la giurisprudenza stabilisca: *“Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.9548 del 2017)”* (cfr. Cass. SSUU. N 16990/2017). Spetta quindi all'attrice il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale, la cui necessità e utilità è comprovata dal rigetto della richiesta da parte della compagnia assicurativa del Comune. Tali spese si liquidano equitativamente, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ mod , in € 900,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. **Accerta e dichiara** la responsabilità esclusiva del Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro occorso a [REDACTED] in data 29 aprile 2020.
2. **Condanna**, per l'effetto, il Comune di Misano Adriatico a pagare a [REDACTED] la somma complessiva di € 8.280,30 a titolo di risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva.
3. **Condanna** il Comune di Misano Adriatico a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5,977,00 per compensi (comprensivi anche dell'attività stragiudiziale), in € 264,00 per

esborsi e in € 427,00 per spese di CTP, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, spese legali da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Pullè dichiaratosi antistatario.

4. **Pone** definitivamente a carico del Comune di Misano Adriatico le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate in corso di causa.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Rimini, 17 aprile 2026

Il Giudice on
dott. Elena Amadei